

TI_GERICHTE 15.2008.69 vom 20. Januar 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-01-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2008.69

FR: TI_GERICHTE 15.2008.69 du 20 janvier 2009

IT: TI_GERICHTE 15.2008.69 del 20 gennaio 2009

Regeste

Foro speciale per le obbligazioni assunte a conto di una loro azienda nella Svizzera di debitori domiciliati all'estero

Erwägungen

E. 1

Per l'art. 46 cpv. 2 LEF le persone giuridiche e le società iscritte nel registro di commercio sono escusse alla loro sede; le persone giuridiche non iscritte, alla sede principale della loro amministrazione. Il debitore con domicilio all'estero non dispone invece di un foro esecutivo ordinario: in Svizzera egli può essere escusso soltanto a uno dei fori speciali d'esecuzione previsti dagli art. da 50 a 52 LEF, sempreché ne ricorrano tutte le condizioni (Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003 , § 10 n. 12). Essendo la RI iscritta nel registro di commercio di uno Stato estero quale società per azioni, essa non può essere escussa in Svizzera a meno che qui vi sia un foro speciale.

E. 2

L'art. 50 cpv. 1 LEF stabilisce che per le obbligazioni assunte a conto di una loro azienda nella Svizzera i debitori domiciliati all'estero possono essere escussi alla sede della medesima. Due condizioni cumulative devono dunque essere realizzate affinché vi possa essere il foro esecutivo dell'art. 50 cpv. 1 LEF: la prima è l'esistenza di un'azienda in Svizzera di un debitore domiciliato all'estero, la seconda è che le pretese per le quali si vuole procedere in via esecutiva siano state assunte per conto dell'azienda svizzera. Unicamente la questione relativa all'esistenza di un'azienda in Svizzera di un debitore domiciliato all'estero può essere sottoposta all'Autorità di vigilanza in via di ricorso, atteso che quella a sapere se le pretese per le quali si vuole procedere in via esecutiva siano state assunte per conto dell'azienda Svizzera è di esclusiva competenza del giudice nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (DTF 114 III 8 e rif. ivi; Schmid , Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Monaco/Ginevra 1998 , n. 30 ad art. 50; Gilliéron, Commentaire de la LP, Vol. I, Losanna 1999, n. 27 ad art. 50; Fritzsche/Walder , Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, § 11 n. 15). Affinché si possa ritenere che un debitore domiciliato all'estero abbia in Svizzera un'azienda è necessario che quest'ultimo disponga nel nostro paese un'unità produttiva che fornisca in Svizzera a terzi e contro pagamento dei beni o dei servizi (Schmid , op. cit., n. 9 ad art. 50). Per creare il foro dell'esecuzione dell'art. 50 cpv. 1 LEF non occorre che l'azienda in Svizzera del debitore domiciliato all'estero sia iscritta nel registro di commercio (DTF 114 III 7, 9 e rif. ivi; Schmid , op. cit., n. 10 ad art. 50).

E. 3

Nel caso di specie la documentazione agli atti attesta unicamente che PI 1 è proprietaria a Lugano di un'unità di proprietà per piani composta di 6 uffici e che la buca delle lettere e la porta d'entrata di tale unità di proprietà per piani portano la scritta _____ rispettivamente _____. L'esistenza a Lugano di spazi commerciali e di un recapito postale a disposizione di PI 1 non è comunque sufficiente per poter ritenere che l'escussa conduca in questa città un'azienda, fornendo a terzi dei beni o dei servizi. Non essendovi, conformemente all'art. 50 cpv. 1 LEF, un foro esecutivo a Lugano, la decisione dell'CO 1 di non emettere dei precetti esecutivi contro PI 1 è stata pertanto corretta.

E. 4

Il ricorso è respinto Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 46 cpv. 2 e 50 cpv. 1 LEF pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione a: -PA 1, _____. Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente: _____ Il segretario: Contro la presente decisione -a norma dell'art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.